



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

**protocollo 23575/PROD/COMM**

Al Comune di

**riferimento:** prot. 12403 dd. 14 agosto 2008

**allegato**

**Trieste, 1 ottobre 2008**

**Oggetto: DPR 23 marzo 2007, n. 069/Pres., articolo 10 comma 5 – Piano comunale di settore: saturazione e ampliamento del 30 per cento.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati richiesti specifici approfondimenti interpretativi in ordine alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al DPR 069/2007, la quale recita: <<Nei Comuni che abbiano provveduto all'approvazione del Piano di settore dal quale risulti, a seguito dell'applicazione delle metodologie di calcolo degli Allegati A1 o A2 o A3, che non vi sia disponibilità di superficie di vendita per grandi strutture per uno od ambedue i settori merceologici, le strutture autorizzate antecedentemente al Piano di settore possono essere ampliate nel limite del 30 per cento della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio e in ogni caso entro il limite massimo di ampliamento di metri quadrati 8.000 di superficie di vendita complessiva. L'ampliamento del 30 per cento non si applica sulle superfici incrementalmente di sviluppo previste dal Piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000>>.

La prima considerazione da farsi è che la norma in argomento può trovare applicazione solo laddove il Comune interessato predisponga formalmente il proprio Piano di settore del commercio, dal quale risulti, a seguito del calcolo alternativo delle metrature, come da allegati A1 A2 A3, una indisponibilità *ab origine* di superficie per grandi strutture di vendita.

Ciò premesso, si specificano le sotto riportate problematiche.

Superficie su cui applicare il 30 per cento. Si chiede se il 30 per cento, ai fini dell'ampliamento, vada applicato sulla superficie di vendita autorizzata dal Comune o si possa tener conto anche delle superfici oggetto del solo nulla osta regionale; in proposito, la disposizione regolamentare risulta palese, riferendosi esplicitamente alle <<strutture autorizzate>> ed intendendo con ciò il rilascio dello specifico titolo autorizzatorio comunale: il nulla osta, di cui all'abrogata legge 426/1971, si qualifica infatti come atto endo – procedimentale, ossia interno alla procedura che si conclude con l'autorizzazione comunale all'apertura delle grandi strutture di vendita (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 25 marzo 1988, n. 176 e 17 giugno 1989, n. 310), ed in ogni caso il Comune, dopo aver acquisito il nulla osta regionale, può egualmente negare l'autorizzazione, ove ricorrano ulteriori ragioni ostative nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, in quanto, il nulla osta citato, non assume una portata vincolante ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza del Sindaco (Consiglio Stato, sez. V, 7 giugno 1993, n. 671).

Modalità di calcolo del 30 per cento. Si domanda se l'ampliamento del 30 per cento vada calcolato sulla superficie di vendita dei singoli esercizi autorizzati oppure sulla superficie di vendita complessiva del complesso commerciale; con la propria nota prot. n. 5507/PROD.COMM. dd. 27 febbraio 2008, la Direzione scrivente ha già esplicitato che due sono i tipi di provvedimento autorizzatorio che intervengono nelle fattispecie dei complessi commerciali/CCD, il primo relativo alla struttura commerciale nella sua globalità (cosiddetta autorizzazione "madre"), il secondo attinente la singola unità di vendita allocata all'interno dei medesimi complessi commerciali/CCD (cosiddetta autorizzazione "figlia"); ne deriva che per <<strutture autorizzate>> non possono che intendersi quelle oggetto delle autorizzazioni "figlie", risultando priva di ratio l'eventuale soluzione di ampliare nel suo insieme il complesso commerciale del 30 per cento e poi imputare alle singole unità di vendita percentuali differenziate ed a priori non determinate, né determinabili; si sottolinea che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10 del DPR 069/2007 ha carattere eccezionale (consente, infatti, un ampliamento al di fuori dei canoni ordinari) ed è, pertanto, di stretta e rigorosa interpretazione.

Arco temporale del quadriennio. Il dubbio riguarda la "decorrenza" del quadriennio, cioè se il *dies a quo* coincida con l'entrata in vigore del DPR 069/2007 oppure con l'approvazione del Piano comunale di settore; la disposizione testualmente recita: <<Nei Comuni che abbiano provveduto all'approvazione del Piano di settore (...)>>, pertanto si ritiene corretta la seconda opzione.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
tel. 040 3772405 e mail [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabili dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3772448 e mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)